



CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Art. 721 c.p.c.

Provvedimenti conservativi nell'interesse dello scomparso

I provvedimenti indicati nell'articolo 45 del libro primo del codice civile sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio, su ricorso degli interessati, sentito il pubblico ministero.

Versione in vigore dal 28 ottobre 1940 secondo Normattiva, non più in vigore dal 10 giugno 1942 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice di procedura civile
Estremi	Regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443
Libro	Quarto — Dei procedimenti speciali
Titolo	II — Dei procedimenti in camera di consiglio
Capo	III — Disposizioni relative all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1940

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-di-procedura-civile/art-721-provvedimenti-conservativi-nell-interesse-dello-scomparso/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it